

conoscendo i meriti dei Comitati locali per favorire la navigazione interna.

PRESIDENTE. Onorevole Sighieri, mantiene il suo ordine del giorno?

SIGHIERI. Mi accontento che l'onorevole ministro accetti il mio ordine del giorno come raccomandazione, perchè in quel canale si stanno eseguendo i lavori di bonifica, e si tratta solo di passarli dalla seconda, alla prima categoria.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Nè in prima, nè in seconda categoria sono iscritti.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, resta approvato il capitolo 129 nella somma di lire 1,650,000.

Capitolo 130. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale addetto alle opere di ristabilimento nei fiumi, laghi e canali navigabili compresi nelle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, lire 100,000.

Capitolo 130-bis. Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua (art. 6, comma *a*, della legge 22 dicembre 1910, n. 919 e lettera *a*, n. 2, della tabella *C* annessa alla legge medesima) (*Spesa ripartita*), lire 720,000.

Capitolo 130-ter. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale addetto alle opere di sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua, lire 80,000.

Capitolo 131. Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1 lett. *k*); 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lett. *a*); 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lett. *a*) e 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 6, comma *b* e *d* e tabella *C* (lettera *b*, n. 4 (parte) e 5, e lett. *d*, n. 9) (*Spesa ripartita*), lire 3,875,000.

Capitolo 132. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto ai lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 283; 21 giugno 1906, n. 238; art. 1, lett. *a*, della legge 29 dicembre 1907, n. 810 e 22 dicembre 1910, n. 919, *per memoria*.

SIGHIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGHIERI. Ho chiesto di parlare per raccomandare all'onorevole ministro una memoria, che deve essergli pervenuta dagli aiutanti del Genio civile, memoria, che riguarda la posizione di questi funzionari.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Ne terrò conto.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, resta approvato il capitolo 132, *per memoria*.

Capitolo 133. Sussidi per opere ai porti ed agli scali sui laghi e fiumi non parificati ai porti marittimi (articoli 100 e 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*), *per memoria*.

Capitolo 134. Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria — Concorsi e sussidi a termini degli articoli 98 e 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173, nn. 2, 15 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304 e dell'articolo 4 del decreto reale 18 settembre 1910, n. 684; provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* (art. 6, comma *c*, e tabella *C*, lett. *c*, n. 7 della legge 22 dicembre 1910, n. 919) (*Spesa ripartita*), lire 2,485,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nuvoloni.

NUVOLONI. Col decreto del 18 settembre 1910, diventato legge 19 aprile 1911, il Governo volle venire in aiuto dei comuni, delle provincie e dei privati danneggiati dalle alluvioni e dalle mareggiate.

Ricordo che con quella legge si assicurarono sussidi e mutui di favore non solo ai comuni ed alle provincie per la sistemazione di opere stradali ed idrauliche provinciali, comunali e consortili, ma altresì ai privati per la ricostruzione delle proprietà fondiariie urbane e rustiche, e per il ripristino della coltura nei fondi danneggiati dalle alluvioni, frane e mareggiate.

Orbene la provincia di Portomauro, che ebbe gravissimi danni, attende ancora che si provveda alla arginatura dei fiumi Argentina, Priolo, Armea, ed altri, che asportarono numerose proprietà, e i privati attendono di sapere a chi si debbano rivolgere per avere i sussidi ed i mutui di favore. Per quanto riguarda i danneggiati delle provincie di Palermo e Napoli sappiamo che per essi esiste un ente autonomo, costituito in seguito alla legge 19 luglio 1906, che fu autorizzato a compiere tali operazioni in dette provincie, ma per quanto riguarda le altre provincie d'Italia, non si sa a chi rivolgersi. Attendo dunque dall'onorevole ministro una parola, che rassicuri quelle popolazioni, sia per quanto riguarda i lavori di arginatura, sia per quanto riguarda il regolamento circa il modo di con-